

REGOLAMENTO (CEE) N. 3078/92 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 2363/92 che prevede l'apertura, per la campagna 1992/1993, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

considerando che, ai fini di una maggiore efficacia della misura, il regolamento (CEE) n. 2363/92 della Commissione⁽³⁾ ha fissato al 31 ottobre il termine per la presentazione dei contratti e delle dichiarazioni per approvazione; che alla suddetta data non è ancora possibile conoscere con precisione tutti i dati relativi alla dichiarazione di produzione da presentare entro il 15 dicembre, in particolare per le superfici cui si riferiscono i quantitativi sottoscritti, nonché il titolo alcolometrico dei vini da conferire alla distillazione; che è pertanto opportuno permettere di modificare tali dati, a richiesta dell'interessato, in funzione dei dati indicati nella dichiarazione di produzione; che è altresì opportuno rinviare il termine stabilito per l'approvazione dei contratti e delle dichiarazioni per la distillazione in esame;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2363/92 sono aggiunti i seguenti paragrafi 5, 6 e 7:

5. A richiesta degli interessati da presentarsi entro il 22 dicembre 1992, l'organismo competente per l'approvazione dei contratti e delle dichiarazioni modifica i quantitativi sottoscritti o dichiarati che si riferiscano ad una superficie superiore a quella che si desume dai dati indicati nella dichiarazione di produzione presentata in applicazione del regolamento (CEE) n. 3929/87. I dati sono ritoccati in funzione di quelli indicati nella dichiarazione di produzione.

La cauzione costituita in applicazione del paragrafo 3 è immediatamente svincolata per i quantitativi oggetto della modifica.

6. A richiesta degli interessati da presentarsi entro il 22 dicembre 1992, l'organismo di cui al paragrafo 5 corregge il titolo alcolometrico volumico effettivo dei quantitativi di vino da distillare indicato nei contratti e nelle dichiarazioni. La correzione si effettua nel rispetto del limite massimo del 2,0 % vol.

7. L'organismo competente approva i contratti e le dichiarazioni entro il 15 gennaio 1993.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 230 del 13. 8. 1992, pag. 15.